

 **Comune di *Ostellato* (Ferrara)**

REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

Approvato con atto consiliare n° 79 del 29/12/2003
Modificato con atto consiliare n° 79 del 29/12/2004

Articolo	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Articolo	2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 3
Articolo	3	PRESUPPOSTO	Pag. 3
Articolo	4	SOGGETTI DESTINATARI	Pag. 3
Articolo	5	LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA	Pag. 5
Articolo	6	ESCLUSIONE TOTALE E/O PARZIALE LOCALI ED AREE NON SOGGETTE A TARIFFA	Pag. 5
Articolo	7	TARIFFA	Pag. 6
Articolo	8	LA TARIFFA GIORNALIERA	Pag. 7
Articolo	9	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	Pag. 8
Articolo	10	RIDUZIONI TARIFFARIE O PARZIALE APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 9
Articolo	11	AGEVOLAZIONI	Pag. 10
Articolo	12	AGEVOLAZIONI PER COLLABORAZIONE ATTIVA	Pag. 10
Articolo	13	AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	Pag. 11
Articolo	14	COMUNICAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	Pag. 11
Articolo	15	ACCERTAMENTO	Pag. 12
Articolo	16	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE	Pag. 13
Articolo	17	VIOLAZIONI, PENALITA' E INTERSSI DI MORA	Pag. 14
Articolo	18	TASSE, IMPOSTE E ADDIZIONALI	Pag. 15
Articolo	19	PRESCRIZIONE	Pag. 15
Articolo	20	ISTANZA DI CONTESTAZIONE	Pag. 15
Articolo	21	NORME TRANSITORIE	Pag. 15
Articolo	22	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 16
		RIFERIMENTI LEGISLATIVI	Pag. 17

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 D.Lgs. N.22 del 05/02/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. N.158 del 27/04/1999, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Nel Comune di Ostellato è istituita la tariffa per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'Art.49, comma 2, del D.Lgs.05/02/97 n.22.
2. Il Comune di Ostellato affida, ai sensi dei commi 9 e 13 dell' Art.49 del D.Lgs. 22/97 ad AREA S.p.A., qui di seguito chiamata "Gestore", l'applicazione della tariffa e la sua riscossione.

ART.3 PRESUPPOSTO

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione – da chiunque effettuata – di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, produttivi di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti ad essi assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di gestione rifiuti è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento del servizio.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
4. A tal fine l'arredo e/o l'attivazione di un pubblico servizio collegato a rete, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

ART.4 SOGGETTI DESTINATARI

1. La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. n° 22/97 è posta a carico di chi, persona fisica o giuridica, occupa o conduce locali o le aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Ai fini della determinazione della tariffa per nucleo familiare si intende: il numero complessivo delle persone occupanti l'abitazione; per abitazione si intende l'unità immobiliare ad uso abitativo autonomamente iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Fabbricati.

2. Per soggetto tenuto al pagamento deve di regola intendersi: per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati e non e relative pertinenze, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi medesimi.
4. Nei casi di utilizzo, in via esclusiva comprovata, di parti comuni del condominio o di una multiproprietà la tariffa è dovuta dall'utilizzatore.
5. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.

ART.5 LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano soggette alla tariffa le superfici utili di tutti i locali e/o aree scoperte, queste ultime non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le sole eccezioni disciplinate nel successivo art. 6.
2. Sono parimenti soggette a tariffa le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali a titolo esemplificativo: porticati, chioschi, tettoie di protezione ed inoltre aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di una attività, quali: i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i depositi di prodotti e/o materiali destinati alla commercializzazione, i distributori di carburanti; nel caso di aree sulle quali coesistono operazioni di diversa natura (quali a titolo esemplificativo: transiti, carico/scarico, deposito ecc...) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, si considera l'applicazione pari a 1/3 (un terzo) dell'intera area in oggetto.
3. La superficie per le Utenze Domestiche, è così computata:
 - a) superficie utile rilevata sul filo interno dei muri perimetrali di tutti i vani principali e accessori costituenti l'unità immobiliare ed inoltre superficie utile dei locali costituenti pertinenze del fabbricato ancorché separati (quali: cantina, autorimessa, posti auto, lavanderia ecc...)
 - b) nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione qualora una parte della superficie sia destinata per lo svolgimento di un'attività, le superfici a tal fine utilizzate sono computate separatamente e si applica la tariffa vigente all'attività stessa;
4. La superficie per le utenze non domestiche, è così computata:
 - a) superficie utile rilevata sul filo interno dei muri perimetrali dei vani principali e/o accessori sui quali è esercitata l'attività, per le aree scoperte operative sul perimetro interno della medesima al netto di eventuali costruzioni insistenti.
5. Per gli impianti sportivi coperti e scoperti sono computate, ai fini della tariffa le superfici degli spogliatoi, dei servizi in genere e le aree destinate al pubblico.

6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART.6 ESCLUSIONE TOTALE E/O PARZIALE LOCALI E AREE NON SOGGETTI A TARIFFA

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:
- a) LOCALI:
- privi di utenze attive, di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o arredamento;
 - muniti di attrezzature particolari quali: celle frigorifere, locali di essiccazione, cabine elettriche ed elettroniche, vani ascensori, stalle per bestiame, ricovero esclusivo attrezzi agricoli, fienili ed inoltre locali ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune;
 - locali di strutture pubbliche e private adibiti a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sale di degenza malattie infettive;
 - locali di fatto non utilizzati, perché oggetto di intervento di restauro risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia comprovata da idonea documentazione e senza residenza anagrafica per il periodo di effettiva esecuzione dei lavori e fino alla data di fine lavori certificata ovvero se antecedente fino alla data di utilizzo;
 - locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati riconosciuti tali, comprovati da certificazione tecnica degli organi competenti o autocertificazione dell'interessato;
 - locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del c.c. non assegnati ad uso esclusivo;
 - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - locali con altezza inferiore o uguale a 1,5 mt..
- b) AREE:
- impraticabili o intercluse;
 - in stato di abbandono;
 - non presidiate o adibite a deposito di materiale in disuso;
 - aree di solo transito/manovra identificate a tal fine;
 - destinate allo svolgimento di attività agonistiche negli impianti sportivi;
 - destinate all'attività agricola (serre, allevamento ecc...)
 - giardini, orti, cortili privati.
- c) Per le UTENZE NON DOMESTICHE, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione pari al 20% dell'intera superficie. L'applicazione della riduzione di superficie è accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

ART.7 TARIFFA

1. La tariffa è determinata per anno solare dal Comune che con proprio atto deliberativo, adottato entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fissa per il medesimo esercizio finanziario sulla base della tariffa di riferimento approvata con il Piano finanziario la quota da imputare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e la parte fissa e variabile di competenza.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo.
3. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e aree pubbliche con la sola esclusione del servizio relativo agli imballaggi.
4. La tariffa è articolata per fasce di utenze domestiche e non domestiche.
5. La classificazione della categoria per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri e ai coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità della realtà comunale.
6. Per le utenze non domestiche si fa riferimento:
 - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 5
 - al tipo di attivitàPer la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento alle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dai competenti organi fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali. Nel caso di esercizio, da parte delle medesime utenze non domestiche di attività diverse, con l'utilizzo dei medesimi locali, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente. Se l'utenza non domestica utilizza locali oggettivamente distinguibili per l'esercizio di attività diverse, classificabili in distinta categoria, potrà essere applicata la tariffa relativa all'attività.
7. Per le utenze domestiche residenti si fa riferimento:
 - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 5
 - alla composizione del nucleo del soggetto tenuto al pagamento, così come stabilito al precedente art. 4; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di attività di lavoro o studio svolti all'estero e nel caso di degenze presso case di cura e di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della

determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

- alle utenze domestiche non residenti, intendendosi come tali quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, si applica lo schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti considerando ai fini della composizione del nucleo un numero di occupanti pari a 2 (due).

ART. 8 LA TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni/anno anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun mq. di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 dalla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) attribuita alla categoria. In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di svolgimento di attività per periodi di durata uguale o superiore a 183 giorni/anno è dovuta la tariffa annuale intera.
5. L'obbligo della comunicazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare contestualmente al pagamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e prima dell'inizio dell'occupazione medesima con le stesse modalità previste per il canone/tassa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone/tassa, la tariffa deve essere versata direttamente al Gestore, senza obbligo di comunicazione. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata dal Gestore.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante, denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti.
8. Per le occupazioni poste in essere temporaneamente in qualsiasi occasione, l'ufficio di Polizia Municipale trasmetterà al Gestore le indicazioni necessarie per la fatturazione.
9. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree ad uso pubblico il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
10. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Gestore; l'emissione della fattura avverrà solo a condizione che l'importo del corrispettivo da fatturare, al netto dell'imposta, risulti pari o superiore ad €. 5,16.

1. ART.9 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" si intendono:
 - a) Utenze domestiche:
 - Abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo (seconda casa) a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Per tali utenze, il numero degli occupanti viene fissato in due 2 (due) unità.
 - b) Utenze non domestiche:
 - Locali e aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
2. Per i locali ad uso domestico, di cui al precedente comma si applica una riduzione del coefficiente della parte variabile della tariffa, pari al 75%, parimenti ai locali ed aree utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali e/o discontinue il coefficiente della parte variabile è ridotto del 75%.

ART.10 RIDUZIONI TARIFFARIE O PARZIALE APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alle gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. Alle utenze non servite, così definite per la distanza dal contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati superiore a mt. 500, la tariffa, parte variabile, viene abbattuta interamente mentre la parte fissa è ridotta del 20 (venti) %, fino ad attivazione a regime del servizio. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo gli eventuali viali di accesso privati.
3. La riduzione della tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate o riscontrate.
4. Alle utenze domestiche occupanti locali di piccole dimensioni si applica una riduzione del coefficiente della parte variabile della tariffa, come da prospetto seguente:

categorie	Abitazioni	% riduzione
1 componente	inf. a mq. 70	20%
2 componenti	Inf. a mq. 70	10%
3 componenti	Inf. o = a mq. 85	10%
4 componenti	Inf. o = a mq. 90	10%
5 componenti	Inf. o = a mq. 110	10%
6 o più comp.ti	Inf. o = a mq. 140	10%

5. Nel caso di persone temporaneamente domiciliate altrove per motivi di lavoro o di studio, per un periodo non inferiore a sei mesi l'anno, dietro presentazione di opportuna documentazione, da rinnovarsi annualmente, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 15 per cento.

6. Nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, da rinnovarsi annualmente, che lasciano la loro abitazione vuota, per tali utenze il numero degli occupanti viene fissato in una unità, prevedendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 75 per cento. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni vigenti, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
8. Le riduzioni di cui all'articolo 9 e quelle di cui al presente articolo non sono cumulabili; in caso di coesistenza di condizioni agevolative, si applica la maggiore.

ART.11 AGEVOLAZIONI.

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 e art. 4, comma 2 del DPR 15/99 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio. La percentuale di ripartizione viene stabilita annualmente con atto deliberativo che approva la tariffa.
2. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, prevista dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento e raccolta differenziata. La quota di riduzione viene stabilita annualmente nel provvedimento che fissa la tariffa.

ART.12 AGEVOLAZIONI PER COLLABORAZIONE ATTIVA.

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal regolamento appositamente predisposto e sottoscritto tramite modulo di adesione alla campagna di compostaggio domestico, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa, l'entità è determinata annualmente con l'approvazione della tariffa. La riduzione è concessa a consuntivo previa verifica da parte dell'ente gestore. L'agevolazione è da rinnovare annualmente.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e speciali assimilati, esclusi gli imballaggi, è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani e/o assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. La riduzione sarà percentualmente riconosciuta, sino al totale abbattimento della quota variabile della tariffa, in base alla quantità di rifiuti urbani e assimilati avviati a recupero facendo riferimento al coefficiente

di produzione per la specifica categoria non domestica, la riduzione non potrà in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.

3. La liquidazione della riduzione della parte variabile ovvero la totale eliminazione, sarà eseguita a consuntivo previa verifica da parte del gestore dell'effettivo avvio a recupero dei rifiuti. A tal fine, gli interessati devono presentare entro il mese di settembre di ogni anno al Gestore del servizio apposita richiesta corredata dal modello unico di denuncia (MUD) con l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti e con l'attestazione dell'attività svolta dal medesimo.
4. Con provvedimento di rimborso ovvero compensazione sui pagamenti ancora da effettuarsi, sarà liquidata la quota variabile della tariffa riconosciuta non dovuta.

ART.13 INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE.

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può riconoscere a determinate categorie di soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed economico un contributo per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma precedente, si fa riferimento al titolo II "Contributi per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità e per il pagamento di tributi e bollette relative a consumi domestici nonché per spese sanitarie." del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate.

ART.14 COMUNICAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare all'ente gestore del servizio apposita Comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree, siti nel territorio del Comune, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta occupazione o della variazione.
2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
3. Non sussiste obbligo alla presentazione della comunicazione quando la variazione riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare, in quanto il Gestore acquisirà direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune l'informazione, in questo caso la data di decorrenza della variazione è quella della variazione anagrafica.
4. Per facilitare l'utenza, l'ente gestore appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.
5. Le comunicazioni debbono contenere:
 - Generalità dell'utente, codice fiscale, la residenza;
 - Numero effettivo e nominativo degli occupanti dell'alloggio per le utenze domestiche;

- La denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il codice ISTAT;
 - L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizioni interne;
 - La data di inizio dell'occupazione, di variazione o conduzione;
 - Data di presentazione della comunicazione;
 - La sottoscrizione con firma leggibile.
6. Gli stessi soggetti o i loro familiari conviventi devono presentare altresì all'ente gestore, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro trenta (30) giorni dalla data di avvenuta cessazione.
 7. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall'interessato, nel caso di tardiva presentazione della comunicazione, la cessazione decorre dalla data di presentazione.
 8. La comunicazione di cessazione deve contenere:
 - Generalità del soggetto;
 - Ubicazione dei locali;
 - Data di cessazione dell'occupazione o conduzione;
 - Generalità del subentrante
 - Data di presentazione;
 - Sottoscrizione.
 9. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere della data indicata nella comunicazione tempestivamente presentata ovvero se la comunicazione è presentata tardivamente dalla data di presentazione, fatta salva la possibilità per l'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.

ART.15 ACCERTAMENTO

1. L'ente gestore acquisirà tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione della tariffa direttamente dagli uffici comunali, i quali, previa convenzione, trasmettono periodicamente tutte le notizie utili alla determinazione della tariffa quali, a titolo esemplificativo: variazioni anagrafiche, di attività, urbanistiche, cessioni di fabbricato, ecc....
2. L'ente gestore svolge tutte le attività necessarie al controllo per la corretta applicazione della tariffa. A tal fine può:
 - a) invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
 - c) accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, previo consenso dell'interessato.
 - d) Il Gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

2. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - del proprio personale dipendente;
 - della Polizia Municipale;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal Gestore ed esibire appositamente documento di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati.
6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni, presentarsi presso il Gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. Il Gestore, decorso il termine di 30 giorni assegnati, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata comunicazione, compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

ART.16 FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 13 del D. Lgs. 22/97 il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Ostellato, provvede alla riscossione della tariffa secondo la modalità dallo stesso definita e concordata con il Comune.
2. La fatturazione, indipendentemente dalla modalità di riscossione individuata, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a due.
3. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conteggio compensativo.
4. Il pagamento andrà effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti sul territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria.
5. Le fatture saranno inviate all'indirizzo di residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito all'uopo indicato.
6. L'ente gestore, provvederà inoltre, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

ART.17 VIOLAZIONI, PENALITA' E INTERESSI DI MORA

1. In caso di omessa presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 15; a titolo di riconoscimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento è dovuta la maggiorazione pari al 25% (venticinque per cento) del valore della tariffa, con un minimo di € 25,00.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa e qualora la rettifica determini una variazione in aumento, è dovuta la maggiorazione pari al 25% (venticinque per cento) della maggiore tariffa dovuta e determinata con la stessa decorrenza e modalità di cui al comma precedente, con un minimo di € 25,00.
3. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, non si applicano in riferimento alle informazioni che l'ente gestore acquisisce direttamente dagli uffici e per le quali non ricorre l'obbligo della comunicazione.
4. La mancata trasmissione di atti e documenti richiesti, comprese le planimetrie dei locali, comporta l'applicazione da parte dell'ente gestore della penale di € 25,00.
5. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di ritardato pagamento della fattura l'ente gestore applicherà sugli importi fatturati gli interessi di mora al tasso legale maggiorato di due punti percentuali per ogni giorno di ritardo.
6. Decorsi trenta giorni dalla data intimata per il pagamento, se il versamento non risulta effettuato l'ente gestore attiverà la procedura di riscossione coattiva.

ART.18 TASSE, IMPOSTE E ADDIZIONALI

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

ART.19 PRESCRIZIONE

1. Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.
2. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il 31 dicembre del secondo anno successivo la data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

ART.20 ISTANZA DI CONTESTAZIONE

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al gestore esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il gestore risponde in forma scritta all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.
3. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

ART.21 NORME TRANSITORIE

1. L'approvazione di un piano finanziario con parziale copertura tariffaria dei costi sarà possibile per un periodo transitorio massimo di 3 anni, a partire dal 1° gennaio 2004, per consentire un approdo graduale alla situazione di regime.
2. La quota del piano finanziario non coperta da introiti tariffari dovrà trovare una equivalente copertura da parte del Comune, che dimostrerà in sede di approvazione del piano finanziario come farvi fronte.
3. La quota non coperta potrà essere garantita dal Comune con risorse proprie o ricorrendo a eventuali disponibilità del Gestore che, con attività diverse dal servizio per RSU reso al Comune, può avere.

ART.22 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2004.
3. Il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2003.
4. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani , i cui presupposti si sono verificati entro il 2003, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 01/01/2004, dal Comune.
5. A far data dal 1° gennaio 2004 il Gestore assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini TARSU. Nel primo anno di applicazione della tariffa verranno considerati validi i dati esistenti negli archivi anagrafici e contributivi del Comune, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.

¹Art.49, comma 2, D.Lgs. 22/1997 e ss.mm. e ii.. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante istituzione di una tariffa.

²Art.49, comma 9, D.Lgs.22/1997 e ss.mm. e ii..La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

³Art.49, comma 13, D.Lgs 22/1997 e ss.mm. e ii.. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

⁴Art.817 del Codice Civile. [1] Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. [2] La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

⁵Art.49, comma3, D.Lgs.22/1997 e ss.mm. e ii..La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca i locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

⁶Art.2 d.p.r.158/99 e ss.mm. e ii. 1.La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. 2.La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

⁷Art.49, comma 10, D.Lgs.22/1997 e ss.mm. e ii.. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

⁸Art.7, comma 3, D.P.R. 158/1999 e ss.mm. e ii.. L'Ente Locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul territorio.

⁹Art.49, comma 10, D.Lgs.22/1997 e ss.mm. e ii.. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

¹⁰Art.7, comma 1, D.P.R. 158/1999 e ss.mm. e ii.. Gli Enti Locali assicurano agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'Art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 19997, n.22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi Enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

¹¹Art.4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e ss.mm. e ii.. L'Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art.498, comma 10, del D.Lgs. n.22/1997 e ss.mm. e ii..

¹²Art.7, comma 2, D.P.R. 158/1999 e ss.mm. e ii.. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'Ente Locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

¹³Art.2727 del Codice Civile – Nozione. [1] Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

¹⁴Art.2729 del Codice Civile – Presunzioni semplici. [1] Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. [2] Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

¹⁵Art.8, comma 3, D.P.R. 158/1999 e ss.mm. e ii.. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi :

a) il modello gestionale ed organizzativo; omissis.